

# **BGer 5A 429/2022 vom 8. August 2022**

Bundesgericht, 2022-08-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_429\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_429_2022)

FR: TF 5A 429/2022 du 8 août 2022

IT: TF 5A 429/2022 del 8 agosto 2022

## **Regeste**

incapacità di postulare dell'avvocato | Diritto successorio

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La sentenza impugnata, che conferma l'incapacità di postulare dell'avvocato, costituisce una decisione incidentale giusta l' art. 93 cpv. 1 LTF , suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. sentenza 4A\_313/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 3 con rinvii, in SJ 2021 I pag. 49). La decisione sulla capacità di postulare dell'avvocato segue la via d'impugnazione della causa di merito (v. sentenza 5A\_485/2020 del 25 marzo 2021 consid. 1.2 con rinvii, non pubblicato in DTF 147 III 351 ), che in concreto concerne una controversia di natura civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) il cui valore di lite supera la soglia minima fissata dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) ricorso in materia civile, inoltrato dalla parte risultata soccombente ( art. 76 cpv. 1 LTF ) dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza che ha deciso su ricorso ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ), si rivela quindi in linea di principio ammissibile.

### **E. 1.2**

In questa sede il patrocinio da parte dell'avv. H. \_\_\_\_\_ appare ammissibile: l'accertamento del Giudice di prime cure della sua carenza della capacità di rappresentare A. \_\_\_\_\_ è infatti limitato alla procedura pretorile OR.2017.231 (v. sentenza 5A\_967/2014 del 27 marzo 2015 consid. 1.4).

### **E. 1.3**

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

### **E. 1.4**

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene o completarlo solo se è stato

svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ( DTF 147 V 35 consid. 4.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF .

### **E. 2.1**

La Corte cantonale ha osservato che, siccome il Giudice di prime cure aveva accertato l'incapacità di postulare dell'avv. H. \_\_\_\_\_, la notifica al rappresentante non poteva entrare in linea di conto e la decisione pretorile aveva così dovuto essere notificata direttamente a A. \_\_\_\_\_. Secondo i Giudici cantonali, per A. \_\_\_\_\_ il termine di reclamo aveva quindi cominciato a decorrere il 2 ottobre 2021 (il giorno dopo la notifica a lui personalmente) e, dato che il termine è giunto a scadenza lunedì 11 ottobre 2021, il rimedio spedito il 18 ottobre 2021 risultava tardivo. Per i Giudici cantonali, il fatto che la decisione pretorile era stata notificata, il 7 ottobre 2021, anche all'avv. H. \_\_\_\_\_ (ciò che gli avrebbe permesso di eventualmente impugnare in nome proprio la decisione pretorile) e che A. \_\_\_\_\_ avesse deciso di farsi rappresentare dal medesimo legale anche in sede di reclamo non erano di rilievo. La decorrenza del termine di reclamo dell'avv. H. \_\_\_\_\_ non era infatti suscettibile di modificare quella di A. \_\_\_\_\_: del resto, se A. \_\_\_\_\_ avesse impugnato di persona la decisione pretorile o si fosse rivolto a un altro legale per impugnarla, il termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere dal giorno successivo alla notifica a lui personalmente.

### **E. 2.2**

Il ricorrente solleva la lesione degli art. 52 CPC [RS 272], 9 e 29 cpv. 1 Cost.

#### **E. 2.2.1**

Egli lamenta innanzitutto la violazione del principio della buona fede processuale. Osserva che la decisione pretorile non specificava che "il reclamo dovesse essere esperito unicamente e direttamente" da A. \_\_\_\_\_ " senza l'ausilio del proprio patrocinatore " ed era stata notificata sia a A. \_\_\_\_\_ sia al legale. A suo dire, dopo aver constatato che "il reclamo avrebbe dovuto pervenire direttamente dallo stesso" A. \_\_\_\_\_, il Tribunale d'appello avrebbe quindi dovuto fissargli un termine suppletorio per presentare un reclamo a proprio nome, " specificando che il suo legale di fiducia, non potendo più rappresentarlo, non [poteva] interporlo a suo nome ". Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, tuttavia, la Corte cantonale non ha stabilito che "il reclamo avrebbe dovuto pervenire direttamente dallo stesso" A. \_\_\_\_\_, senza la rappresentanza dell'avv. H. \_\_\_\_\_. Essa ha soltanto ritenuto che il termine per A. \_\_\_\_\_ per presentare tale rimedio cantonale decorreva dalla notifica a lui personalmente della decisione pretorile, poco importando che il predetto legale, al quale A. \_\_\_\_\_ aveva conferito mandato anche in sede di reclamo, avesse ricevuto la notifica della decisione pretorile sei giorni dopo di lui. Rivolta contro un'argomentazione nemmeno contenuta nella sentenza impugnata, la censura risulta inammissibile.

#### **E. 2.2.2**

Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di aver impiegato più di sei mesi per dichiarare inammissibile il suo reclamo e lamenta una ritardata giustizia. Giusta l' art. 29

cpv. 1 Cost. in procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché di essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità cantonale viola tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti ed il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole ( DTF 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2). Tuttavia, dal momento in cui l'autorità tenuta ad esprimersi ha pronunciato la propria decisione, un diritto a fare constatare un eventuale ritardo non è di regola più dato (sentenze 2D\_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6.1; 5A\_499/2014 del 18 novembre 2014 consid. 2; 2C\_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid. 7.1, non pubblicato in DTF 140 I 271 ; 4A\_744/2011 del 12 luglio 2012 consid. 11.1). Al momento dell'inoltro del rimedio qui all'esame, il Tribunale d'appello aveva già emanato il suo giudizio. Il ricorrente non ha quindi alcun interesse attuale a far constatare un eventuale ritardo a statuire da parte della Corte cantonale. Inoltre, i presupposti che permettono al Tribunale federale di eccezionalmente entrare nel merito del ricorso anche in assenza di un interesse attuale non sono adempiuti; in particolare, il ricorrente non solleva e tantomeno motiva una violazione della CEDU (v. sentenza 5A\_499/2014 cit. consid. 2; 4A\_744/2011 cit. consid. 11.1). Anche questa censura risulta così inammissibile.

### **E. 3**

Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare spese ripetibili, la parte opponente non essendo stata invitata a presentare una risposta al ricorso ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.